



34800-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GERARDO SABEONE	- Presidente -	Sent. n. sez. 819/2022
EDUARDO DE GREGORIO		CC - 05/07/2022
ROSA PEZZULLO	- Relatore -	R.G.N. 2945/2022
ANGELO CAPUTO		
EGLE PILLA		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis)

avverso l'ordinanza del 01/09/2020 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO

udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
lette/sentite le conclusioni del PG ANDREA VENEGONI

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio

udito il difensore

L'avv. (omissis) insiste nell'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 01.09.2020, il Tribunale di Catanzaro, Sezione Riesame, decidendo sulle richieste avanzate da (omissis) coniuge del (omissis) quale terza interessata, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso, in data 31.07.2020, dal Giudice per le Indagini Preliminari del medesimo tribunale, annullava il sequestro limitatamente al fabbricato adibito all'attività di agriturismo (omissis) sito in (omissis) ed intestato a (omissis) ai conti correnti e rapporti finanziari intestati esclusivamente a (omissis) e al conto corrente n. (omissis) accesso presso (omissis) in data 29.10.2019 e intestato a (omissis) e (omissis), confermando per i restanti beni la disposta misura cautelare reale.

1.1. Il (omissis) (già destinatario della misura cautelare di custodia in carcere per il reato di partecipazione all'associazione di stampo mafioso denominata (omissis) - (omissis) operante nel territorio calabrese e in altre parti del territorio nazionale e non nazionale, di cui al capo 1 della provvisoria imputazione- imputazione questa riqualficata dal Tribunale del riesame in sede di valutazione della misura cautelare in concorso esterno ex 110-416 bis c.p.; per aver, in concorso con altri, compiuto atti estorsivi nei confronti di (omissis) gestore della struttura turistica (omissis) volti ad imporre la scelta delle ditte alle quali affidare forniture e servizi necessari alla struttura, ex capo 102; per aver favorito l'elezione di (omissis) mediante minaccia consistita nel prospettare a (omissis) il licenziamento qualora non avesse accettato di votare per il detto candidato, ex capo 106; per avere compiuto atti estorsivi e di illecita concorrenza sleale volti a condizionare la società (omissis) s.p.a. nella scelta della ditta alla quale affidare il servizio di guardiania presso la struttura turistica (omissis) di cui la stessa era affittuaria, ex capo 108; per avere posto in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco ad imporre alla stessa (omissis) s.p.a. la scelta della ditta alla quale affidare il rifornimento dei prodotti ortofrutticoli destinati alla detta struttura turistica della quale era affittuaria, non riuscendo per cause indipendenti dalla propria volontà, ex capo 110; per avere compiuto atti estorsivi e di illecita concorrenza sleale volti altresì a costringere la detta (omissis) s.p.a. ad affidare alla ditta (omissis) il rifornimento di latticini e salumi per il (omissis) con conseguente illecita esclusione delle ditte concorrenti ex capo 111; per avere compiuto atti estorsivi volti a costringere (omissis) (omissis) a vendere la struttura turistica denominata (omissis) ad un prezzo imposto, ex capo 112) e la coniuge (omissis) risultavano essere destinatari del sequestro dei beni e imprese di cui all'elenco riportato, ai sensi degli artt. 321 c.p.p., 240 e 240 bis c.p.p., nonché dei beni e imprese di cui all'elenco riportato, ai sensi 321, commi 1 e 2 c.p.p., 240 e 416 bis comma 7 c.p. e dunque in relazione a due distinte previsioni di confisca dei beni stessi.

In particolare, quanto all'ipotesi di cui all'art. 416 bis, comma 7 c.p., evidenziava il Tribunale che sia il pubblico ministero, che il Gip, si erano soffermati sulla specifica ipotesi di confisca in questione, ravvisandone i presupposti con riferimento alle imprese nella disponibilità del (omissis)

(ditta (omissis) società (omissis) , in quanto costituenti lo strumento utilizzato dalla consorteria di cui al capo 1) per acquisire il controllo di attività economiche, nonché lo strumento per commettere le condotte estorsive e di illecita concorrenza con minacce e violenza e, per alcune di esse, anche lo strumento per commettere i reati di inquinamento ambientale, traffico illecito di rifiuti, nonché per beneficiare del profitto della turbativa d'asta, sicché restava confermata la ricorrenza del presupposto del *fumus* discendente dall'imputazione, resta a fondamento della misura cautelare personale nei confronti di (omissis) (omissis), nonché del sequestro disposto nei confronti dello stesso e della (omissis)

Inoltre, ad analoga conclusione doveva pervenirsi con riferimento al sequestro ai fini della confisca di cui all'articolo 240 bis c.p. poiché l'indagine patrimoniale condotta dalla Guardia di finanza di (omissis) aveva fatto emergere una rilevante sperequazione tra le acquisizioni patrimoniali del nucleo familiare e le risorse economiche di cui componenti potevano disporre negli anni '90 dal 97 al 2019, sperequazione che non risulta essere stata colmata- fatte salve alcune eccezioni- neppure dalla eventuale, ma indimostrata destinazione al nucleo familiare (omissis) dei proventi dei trattamenti previdenziali e assistenziali percepiti in conseguenza della coabitazione di altri soggetti.

2. Avverso la suddetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione il (omissis) congiuntamente, con atto a firma dell'Avv. (omissis) , affidando le proprie censure a due motivi, con i quali deducono:

2.1 con il primo motivo, il vizio di violazione di legge, per avere il Tribunale del riesame confermato il sequestro preventivo, disposto ai sensi degli artt. 321 co. 1 e co. 2 cod. proc. pen., 240 e 416 bis co. 7 cod. pen., delle imprese facenti capo al ricorrente – specificamente la ditta individuale (omissis) – mancando di motivare in ordine alla ritenuta configurabilità del *fumus commissi delicti* e del nesso di pertinenzialità intercorrente tra i beni sequestrati e gli illeciti contestati; in particolare, il sequestro delle imprese in questione risulta essere stato disposto, risultando il (omissis) indagato per il reato di partecipazione mafiosa ed il provvedimento impugnato ha confermato tale conclusione, richiamando il *fumus* dell'imputazione posta a fondamento della misura cautelare personale, ma, con tale valutazione il Tribunale del riesame non si è confrontato in alcun modo con la riqualificazione del capo 1) in concorso esterno in associazione mafiosa operata dal medesimo Tribunale con riguardo alla misura cautelare personale; peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, un'impresa può costituire oggetto di ablazione ex articolo 416 bis c.p. solo ove costituisca uno strumento del reato associativo mafioso, sicché occorre positivamente dimostrare una correlazione specifica e concreta tra la gestione delle imprese e le attività riconducibili al sodalizio criminale; alla luce della riqualificazione del fatto di cui al capo 1), il Tribunale del riesame avrebbe perciò dovuto chiarire se le aziende riconducibili al (omissis) fossero imprese mafiose, evenienza questa che peraltro contrasterebbe con quanto deciso in sede cautelare personale, né risulta dimostrata una relazione tra le imprese sequestrate e l'ipotizzata attività illecita commessa dall'imputato, avuto riguardo al fatto che alcune tra le

imprese sequestrate appartengono *pro quota* anche a un soggetto terzo non indagato nel presente procedimento; neppure risulta spiegato perché il sequestro abbia avuto ad oggetto l'intero cespite aziendale, anziché la quota strumentale alla realizzazione degli scopi dell'associazione; infine, tali considerazioni vanno lette proprio in rapporto al fatto che i giudici del riesame hanno escluso che il (omissis) fosse un imprenditore mafioso, sicché il provvedimento impugnato deve essere annullato in relazione all'articolo 416 bis comma 7 c.p.;

2.2 con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge, quanto al sequestro disposto ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 240 bis cod. pen., non avendo il provvedimento impugnato minimamente considerato il dato temporale in cui deve circoscriversi la presunzione di illiceità acquisizione dei beni sottoposti a sequestro, atteso che il Tribunale, nell'accertare la sperequazione tra le acquisizioni patrimoniali e le risorse economiche di cui i componenti del nucleo familiare del (omissis) potevano disporre, teneva indebitamente in considerazione le annualità tra il 1997 e il 2019 e, dunque, annualità assolutamente antecedenti rispetto al periodo di asserita commissione, da parte del ricorrente, delle condotte illecite, collocandosi invero gli specifici reati contestatigli in epoca successiva al 2011 e affermandosi espressamente, nell'ordinanza di custodia cautelare emessa nel presente procedimento, che oggetto di contestazione (capo 1) siano le condotte associative successive al 22.03.2004, dovendosi le condotte antecedenti ritenere coperte da giudicato; inoltre, il provvedimento impugnato ha completamente mancato di confrontarsi con quanto evidenziato nei motivi di riesame, nella parte in cui si portava all'attenzione dei giudici catanzaresi che il giudizio di sperequazione reddituale posto a fondamento del decreto di sequestro preventivo era inficiato dalla considerazione di somme che avrebbero invece dovuto essere espunte; la mancanza del Tribunale, appare ancora più macroscopica, avendo il provvedimento impugnato provveduto a dissequestrare, accogliendo i rilievi difensivi, la struttura turistica (omissis) riconoscendo che le somme utilizzate per la ristrutturazione della stessa erano da ricondurre alla società (omissis) s.r.l., ma mancando poi di escludere tali somme, quali componenti negativi, nel giudizio di sperequazione reddituale relativo al nucleo familiare del (omissis)

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono fondati per quanto si dirà.

1. Va premesso che il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti cautelari reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., violazione questa che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, ipotesi queste correlate alla inosservanza di precise norme processuali.

2. Tanto premesso, si osserva che, come correttamente evidenziato dal Tribunale del riesame, il sequestro preventivo oggetto del provvedimento impugnato risulta disposto in relazione a due

distinte previsioni di confisca dei beni stessi, ossia ai sensi degli artt. 321 commi 1 e 2 c.p.p., 240 e 416 bis, comma 7 c.p., nonché in relazione all'art. 321 c.p.p. 240 e 240 bis c.p.

2.1. Con riguardo alla prima ipotesi, connessa al comma 7 dell'art. 416 bis c.p., occorre rilevare come fondato si presenti il primo motivo di ricorso, con il quale si censura l'assenza di motivazione, ovvero la presenza di una motivazione meramente apparente, nel provvedimento impugnato, con riferimento al sequestro delle imprese, quanto al *fumus commissi delicti* e al nesso di pertinenzialità intercorrente tra i beni sequestrati e i reati contestati.

Invero, la laconica motivazione del provvedimento impugnato- traducesi in sostanza nel richiamo al provvedimento genetico- il Tribunale del riesame, limitandosi a ritenere le imprese oggetto di sequestro costituenti "lo strumento utilizzato dalla consorteria di cui al capo 1) per acquisire il controllo di attività economiche, nonché lo strumento per commettere condotte.." illecite, si traduce in una motivazione del tutto apparente che, peraltro, non si confronta affatto con l'avvenuta riqualificazione nei confronti del (omissis) in sede di riesame della misura cautelare personale, della condotta partecipativa di cui al capo 1) in quella di concorso esterno in associazione mafiosa, operata dallo stesso Tribunale nella medesima composizione collegiale. Tale motivazione e le omesse valutazioni che la caratterizzano, oltre a non rendere chiaro il *fumus* del reato addebitato, impedisce nel contempo di cogliere un percorso logico motivazionale congruente circa il nesso di strumentalità previsto dal comma settimo dell'art. 416 bis c.p.

2.1.1. All'uopo giova precisare come più volte questa Corte abbia evidenziato che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 416-bis, comma settimo, cod. pen. può avere ad oggetto un'intera impresa, allorché questa sia qualificabile come mafiosa, e cioè, quando vi sia totale sovrapposizione tra le compagini associativa e criminale, ovvero quando l'intera attività d'impresa sia inquinata da risorse di provenienza delittuosa che abbiano determinato una contaminazione irreversibile dell'accumulo di ricchezza, rendendo impossibile la distinzione tra capitali leciti ed illeciti, o, infine, quando l'impresa sia asservita al controllo della consorteria, condividendone progetti e dinamiche e divenendone lo strumento operativo, con conseguente commistione tra le attività d'impresa e mafiosa (Sez. 1, n. 13043 del 04/12/2019 Rv. 278891, Sez. 6, n. 21741 del 16.02.2021, Rv. 281516).

In definitiva, ai fini del sequestro funzionale alla confisca del patrimonio di un'azienda amministrata da un soggetto indagato del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, occorre dimostrare una correlazione, specifica e concreta, tra la gestione dell'impresa alla quale appartengono i beni da sequestrare e le attività riconducibili all'ipotizzato sodalizio criminale, non essendo sufficiente, di per sé, il riferimento alla sola circostanza che il soggetto eserciti le funzioni di amministrazione della società (Sez. 6, n. 6766 del 24/01/2014, Rv. 259073), ovvero la mera partecipazione al sodalizio criminale dell'amministratore (Sez. 6, n. 21741 del 16/02/2021, Rv. 281516).

In proposito si rileva che alcuna compiuta motivazione risulta sul punto sviluppata dal Tribunale del riesame.



2.1.2. Senza considerare, poi, che l'indagine sul nesso di strumentalità si pone, ovviamente, su un piano diverso nel caso in cui il soggetto nei cui confronti viene disposto il sequestro sia indagato, non di partecipazione al sodalizio mafioso, ma quale concorrente esterno. Invero, la partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esterno costituiscono fenomeni alternativi fra loro, in quanto la condotta associativa implica la conclusione di un "*pactum sceleris*" fra il singolo e l'organizzazione criminale, in forza del quale il primo rimane stabilmente a disposizione della seconda per il perseguimento dello scopo sociale, con la volontà di appartenere al gruppo, e l'organizzazione lo riconosce ed include nella propria struttura, anche "*per facta concludentia*" e senza necessità di manifestazioni formali o rituali, mentre il concorrente esterno è estraneo al vincolo associativo, pur fornendo un contributo causalmente orientato alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, ovvero di un suo particolare settore di attività o articolazione territoriale, e diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. (Sez. 6, n. 16958 dell' 08/01/2014, Rv. 261475). Con specifico riguardo alla figura dell'imprenditore, è stato ritenuto integrare il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, la condotta dell'imprenditore "colluso", che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, instauri con questo un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere all'organizzazione risorse, servizi o utilità, mentre si configura il reato di partecipazione all'associazione nel caso in cui l'imprenditore metta consapevolmente la propria impresa a disposizione del sodalizio, di cui condivide metodi e obiettivi, onde rafforzarne il potere economico sul territorio di riferimento. (Sez. 6, n. 32384 del 27/03/2019 Rv. 276474).

In tale contesto, dunque, nel caso di concorso esterno, occorre verificare in che termini l'impresa di un soggetto non inserito nella compagine associativa, ma che fornisca un contributo causalmente orientato alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative dell'associazione si rapporti alla necessità, sopra evidenziata, che ai fini del sequestro ex art. 416 bis comma 7 c.p., l'impresa stessa sia qualificabile come mafiosa, con totale sovrapposizione tra le compagini associativa e criminale.

Alla luce di quanto evidenziato, pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, restando assorbite nella nuova valutazione che il Tribunale dovrà compiere le restanti questioni proposte.

3. Il ricorso è fondato anche in relazione al sequestro operato in relazione agli artt. 240 e 240 bis c.p. Ed invero, più volte questa Corte ha evidenziato come in tema di sequestro preventivo di beni di cui è possibile la confisca, la presunzione di illegittima acquisizione degli stessi da parte dell'imputato debba essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale tra acquisto del bene e commissione del reato che legittima l'ablazione, dovendosi dar conto che i beni non siano "*ictu oculi*" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla commissione di quest'ultimo (Sez. 1, n. 19094 del 15/12/2020 Rv. 281362). Orbene, in proposito, il Tribunale omette una specifica valutazione, limitandosi a richiamare genericamente gli esiti dell'indagine patrimoniale condotta dalla Guardia di Finanza di Catanzaro

condensata nell'informativa del 14 luglio 2020, dalla quale emerge la rilevante sperequazione tra acquisizioni patrimoniali del nucleo familiare e le risorse economiche di cui componenti potevano disporre negli anni dal 1997 al 2019 senza dar conto, ad esempio, dell'epoca di costituzione delle società sottoposte a sequestro in relazione alle fattispecie delittuose per le quali è stato disposto il sequestro al fine di operare la valutazione della ragionevolezza temporale tra acquisto del bene e commissione del reato.

Anche sul punto, pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro con assorbimento all'esito del nuovo esame delle ulteriori questioni dedotte.


P.Q.M.

annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.

Così deciso il 5.7.2022



Il Consigliere estensore

Rosa Pezzullo



Il Presidente

Gerardo Sabeone



IL TRIBUNALE DI CATANZARO
IL PULTRIO